

Rassegna Stampa

di Venerdì 26 settembre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	26/09/2025	<i>Nella riforma edilizia anche il salva bonus per gli abusi sanati (G.Latour/G.Parente)</i>	3
38	Italia Oggi	26/09/2025	<i>Paletti alla revisione prezzi (A.Mascolini)</i>	5
Rubrica Innovazione e Ricerca				
23	Italia Oggi	26/09/2025	<i>Il tutor dell'Ia non e' un fantoccio (A.Ciccio Messina)</i>	6
Rubrica Economia				
19	Il Sole 24 Ore	26/09/2025	<i>Siderurgia Ex Ilva: gara in salita, anche Jindal verso il no (P.Bricco/C.Fotina)</i>	7
21	Il Sole 24 Ore	26/09/2025	<i>"Pizzarotti non e' in vendita, solo partner di minoranza" (M.Morino)</i>	8
Rubrica Altre professioni				
40	Il Sole 24 Ore	26/09/2025	<i>Il finto commercialista commette truffa verso il cliente (L.Ambrosi/A.Iorio)</i>	9
29	Italia Oggi	26/09/2025	<i>Riforma delle professioni al traguardo entro fine anno (Rosina)</i>	10
Rubrica Professionisti				
16	Il Sole 24 Ore	26/09/2025	<i>Studi professionali, l'aggregazione oggi e' una necessita' (O.Bertolazzi)</i>	11
Rubrica Normative e Giustizia				
5	Il Sole 24 Ore	26/09/2025	<i>Testo unico, il Ddl dribbla l'intesa con le Regioni (G.Latour)</i>	13
38	Italia Oggi	26/09/2025	<i>Principio di rotazione per scegliere i legali</i>	14



Nella riforma edilizia anche il salva bonus per gli abusi sanati

Sanatoria

Resterebbero esclusi gli interventi su immobili non regolarizzabili

Un salvagente per tutti i bonus casa, per blindare le agevolazioni in caso di sanatoria delle difformità edilizie. Spunta anche questo tra le pieghe della bozza di disegno di legge delega di riforma del Testo unico edilizia, a cui lavora il governo. Agevolazioni escluse comunque in caso di interventi su immobili non regolarizzabili. **Latour** — a pag. 5

Edilizia, nella riforma spunta il salva bonus per gli abusi sanati

Immobili. Nel Testo unico allo studio del Mit anche la possibilità di blindare le agevolazioni in caso di difformità regolarizzate

Giuseppe Latour Giovanni Parente

Un salvagente per tutti i bonus casa, da utilizzare per blindare le agevolazioni in caso di sanatoria delle difformità edilizie. Spunta anche questa norma tra le pieghe della bozza di disegno di legge delega di riforma del Testo unico edilizia, allo studio in questi giorni al ministero delle Infrastrutture, in attesa di approdare in Consiglio dei ministri. Una norma che, comunque, esclude l'erogazione di agevolazioni in caso di interventi su immobili, o parti di immobili, non regolarizzabili.

Il Ddl (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri) è in discussione al Mit già da diversi mesi; ora sta avanzando il confronto tra i tecnici. Il testo punta a riformare integralmente il Dpr 380/2001, la norma chiave che regola tutto il settore dell'edilizia privata, alla quale è strettamente collegato il tema delle agevolazioni fiscali per la casa.

Tanto che, in diversi passaggi del Ddl, si fa riferimento alla necessità di coordinare disciplina edilizia e fiscale.

Già nel Dpr n. 380/2001 oggi in vigore esiste una norma che regola le disposizioni fiscali, l'articolo 49. Qui si stabilisce che «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici».

Si tratta di un concetto ripreso e confermato dalla legge delega, che prevede di «escludere tassativamente il rilascio delle predette agevolazioni, contributi e provvidenze nelle ipotesi» di abusi che non consentano il rilascio di titoli in sanatoria. In altre parole, quando si ristruttura un immobile che non può essere regolarizzato, non c'è neppure accesso in ambito fi-

scale a vantaggi e sconti.

Più controverso è il caso delle ristrutturazioni effettuate in presenza di difformità sanabili. Questa ipotesi attualmente non viene disciplinata dal Testo unico edilizia, anche se è stata negli anni oggetto di diverse ipotesi interpretative. La legge delega, su questo punto, cerca di fare chiarezza, andando incontro ai contribuenti in modo esplicito.

La norma parla dell'erogazione di agevolazioni fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici «in relazione ad opere abusive». Se, in caso di difformità non sanabili, è impossibile ottenere i bonus, secondo il Ddl bisognerà invece consentirne l'erogazione nell'ipotesi di difformità regolarizzate, «attraverso il conseguimento di titoli in sanatoria». L'erogazione delle agevolazioni sarà subordinata al conseguimento del titolo. Si tratta di una norma che non prevedeli-

mitazioni temporali, a differenza del passaggio, all'interno della bozza di Ddl, che punta a facilitare la regolarizzazione degli abusi realizzati prima del primo settembre 1967.

La definizione di dettaglio della novità, all'interno del decreto delegato, dirà quali sono le ipotesi concrete di applicazione della semplificazione. Leggendo il testo, però, sembra molto chiara la logica dell'intervento. I lavori su abusi integrali resteranno non agevolabili, mentre potranno essere regolarizzate, accedendo anche alle agevolazioni, quelle piccole difformità che, in qualche modo, si possono definire "ti-

piche" del nostro patrimonio edilizio.

Pensiamo al caso di chi interviene sulla facciata di un condominio e poi scopre, a distanza di tempo, di avere ristrutturato parti che presentavano piccole irregolarità rispetto ai titoli depositati in Comune, come la presenza di aperture (balconi o finestre) diverse da quelle dichiarate al momento della costruzione. Se queste irregolarità sono sanabili, a cascata potranno essere blindati anche i bonus edilizi.

In questo senso, la norma ha anche il valore di garantire una maggiore economicità dei controlli delle Entrate. Per contestare gli sconti in queste si-

tuazioni, infatti, è necessaria un'analisi documentale di merito che è difficile da effettuare. In ogni caso, poi, si tratterebbe di questioni tecniche che esulano dalla stretta competenza dell'amministrazione finanziaria. Meglio allora fissare regole chiare a monte e consentire ai contribuenti di salvare in modo incontestabile gli sconti fiscali. In questo modo, si evita anche il proliferare di filoni di contenzioso tributario con esiti che potrebbero essere incerti da ambo le parti e soprattutto destinati a protrarsi per un lungo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1967

LA DATA SPARTIACQUE

Uno degli obiettivi della delega è favorire la regolarizzazione di abusi molto risalenti nel tempo. A questo proposito, viene individuata la data

del primo settembre 1967 come spartiacque. Tutto quello che è stato realizzato prima di questa data, anche in modo irregolare, avrà una corsia preferenziale nella norma



Resta il blocco di qualsiasi sconto e contributo per le difformità gravi e non sanabili

Il calendario. Dopo l'ok al Ddl ci saranno 18 mesi per approvare i decreti delegati

Lo chiarisce l'Anac in un parere di precontenzioso su un contratto per la raccolta dei rifiuti

Paletti alla revisione prezzi

Se l'aumento dei costi della manodopera è prevedibile

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Se l'aumento dei costi della manodopera è prevedibile al momento della presentazione dell'offerta, non può essere riconosciuta la revisione prezzi; in particolare, in caso di rinnovo dei contratti collettivi o di aggiornamenti delle tabelle ministeriali deliberati prima della gara, non si può parlare di circostanza sopravvenuta e imprevedibile.

Lo afferma l'Autorità nazionale anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 347 del 9/9/2025 relativa all'esecuzione di un contratto per il servizio triennale di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani aggiudicato il 20/9/2024 per il quale l'appaltatore aveva richiesto al Comune affidatario nella scorsa estate di provvedere all'adeguamento del costo

del personale alla luce delle tabelle ministeriali aggiornate a luglio 2024, nonché del canone annuo, in applicazione del meccanismo revisionale dei prezzi previsto negli atti di gara.

La stazione appaltante eccepiva che un'alterazione dei prezzi successiva all'aggiudicazione avrebbe alterato la par condicio dei concorrenti. L'Autorità ricorda che anche stando a quanto riportato dalla relazione di

accompagnamento al codice appalti con riferimento all'articolo 60, l'obbligo di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione prezzi deriva dall'attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 2, lett. g)

della legge n. 78/2022, recante l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta.

Si deve in particolare trattare di "particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta".

Il parere Anac sottolinea come il legislatore abbia insistito "sia sul profilo temporale della valutazione

dell'imprevedibilità ("imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta") sia sul dato quantitativo di essa (variazioni imprevedibili nel quantum)".

Trattandosi di aumento del costo del lavoro rileva peraltro - dice l'Anac - anche l'articolo 41, comma 13 del codice appalti laddove stabilisce che il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

In relazione a tale disposizione e alla giurisprudenza che sul punto si è formata, l'Autorità precisa quindi che il meccanismo della revisione prezzi non può essere invocato per far fronte agli aumenti retributivi futuri dei lavoratori che fossero già prevedibili al momento dell'indizione della gara. Infatti è evidente che "l'aumento del costo del persona-

le impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara".

Devono quindi essere gli operatori economici prima di formulare il proprio ribasso complessivo, a svolgere una seria valutazione preventiva dei costi della manodopera.

Se invece si consentisse di utilizzare la revisione prezzi per fare fronte ad aumenti retributivi già noti al momento dell'emissione del bando di gara si finirebbe "per snaturare la ratio dell'istituto che tutela l'interesse pubblico oltre all'operatore in caso di sopravvenute variazioni dell'iniziale prezzo contrattuale".

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

A metterlo in chiaro la 47ª assemblea mondiale dei Garanti della privacy, tenuta a Seoul

Il tutor dell'IA non è un fantoccio

L'uomo deve avere poteri effettivi di supervisione sul sistema

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Il tutor umano dell'Intelligenza artificiale non è un fantoccio: deve avere poteri effettivi di supervisione. A mettere in chiaro il ruolo del supervisore dell'IA è la 47ª assemblea mondiale dei Garanti della privacy, tenuta a Seoul dal 15 al 19/9/2025, che ha approvato alcune risoluzioni.

Una risoluzione si sofferma sulla supervisione dell'IA, mentre un'altra denuncia i pericoli connessi all'addestramento delle IA.

Le risoluzioni hanno ricadute interpretative sul regolamento Ue sull'IA n. 2024/1689 (AI act), il cui articolo 14 è dedicato alla sorveglianza umana nei sistemi ad alto rischio.

Imprese ed enti pubblici, che useranno l'IA ad alto rischio, devono dotarsi di un esperto supervisore. Questo, innanzi tutto, perché, come dicono i garanti, la supervisione umana deve essere reale e non formale, ma anche perché, in

caso contrario, si rischiano le sanzioni comminate dall'AI act. Prima di usare l'IA ad alto rischio occorre individuare una figura specializzata, che abbia seguito un percorso formativo adeguato, da considerare obbligatorio, in quanto la sua omissione è sanzionata. Sono profili, questi, su cui dovranno

esercitarsi l'AgId (Agenzia per l'Italia digitale) e l'ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), designate autorità nazionali per l'IA dalla legge sull'IA definitivamente approvata dal Senato il 17/2/2025.

Alla risoluzione dei Garanti della privacy, relativa all'addestramento delle IA, può essere agganciato il parere del Garante italiano n. 412 del 10/7/2025, relativo ai siti Internet delle Pubbliche amministrazioni e, in particolare, alla sezione "amministrazione trasparente". In queste pagine, le PA devono obbligatoriamente inserire le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013 (sulla trasparenza amministrativa). Questo decreto

ha incaricato l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) di redigere schemi standard di pubblicazione. Il parere del Garante si riferisce ad alcuni schemi elaborati dall'Anac e contiene alcune puntuali prescrizioni tese a eliminare alcune notizie, tra cui: il grado di parentela dei familiari di un titolare di cariche politiche non consenzienti alla pubblicazione dei propri redditi e dati patrimoniali o, nei concorsi per dirigente in Sa-

nità, i curricula e i nomi di candidati non vincitori. Le limitazioni sono cruciali, perché tutto ciò che è pubblicato in "amministrazione trasparente" è a disposizione dell'IA, che possono raccogliercelo anche con tecniche di web scraping e usarlo per il loro addestramento (parere Anac 30/1/2025). La cautela nel caricare dati su Internet è, dunque, doverosa, anche perché i siti delle PA rischiano di essere un colabrodo. Come è

successo a un comune che, fraintendendo le norme del d.lgs. 33/2013, ha illecitamente diffuso online i dati di centinaia di cittadini: tutti dati che, se non rimossi, possono di fatto essere esfiltrati per l'addestramento delle IA (e non è detto che non sia già successo). Per la cronaca, il comune ha ricevuto una sanzione di 12 mila euro (ingiunzione n. 387 del 10/7/2025).

© Riproduzione riservata



Approvate alcune risoluzioni



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Siderurgia

Ex Ilva: gara in salita,
anche Jindal verso il no —p.21

Ex Ilva: gara in salita, anche Jindal verso il no

Aziende in crisi

Dopo Baku Steel Company
anche gli indiani
sono intenzionati a sfilarsi

Jindal ha spostato le proprie
mire in Germania su alcuni
asset di Thyssenkrupp

Paolo Bricco
Carminé Fotina

Assume contorni sempre più critici la procedura di vendita dell'ex Ilva. Dopo il consorzio azero composto da Baku Steel Company e Azerbaijan Investment Company, anche l'indiana Jindal Steel International è intenzionata a sfilarsi (si veda *Il Sole 24 Ore* di ieri).

Non solo. Nelle ultime 48 ore dubbi sarebbero stati avanzati anche dal fondo americano Bedrock Industries, che tuttavia dovrebbe assumere una decisione definitiva solo in queste ore. Il rischio è che, per l'intero complesso aziendale, alla scadenza della procedura prevista per oggi, resti solo la proposta di un altro fondo americano, Flacks Group, peraltro a condizioni economiche decisamente al ribasso che, per usare un eufemismo, non entusiasmano né i commissari straordinari né il governo.

Ieri è circolata anche l'ipotesi di un'offerta a sorpresa, da parte di un soggetto italiano, con un

perimetro ancora in definizione, ma non ci sono stati approfondimenti in data room e mancano riscontri al riguardo. Resta poi sul tavolo la probabile conferma delle offerte per singoli asset già presentate nella prima procedura di gara (poi aggiornata), a partire da quelle di Marcegaglia e Sideralba.

Per quanto riguarda le scelte di Jindal, potrebbero esserci ancora margini per un'offerta dell'ultim'ora ma puramente "diplomatica", alla quale in sostanza non si darebbe seguito. Questo perché il gruppo che fa capo a Naveen Jindal sembra avere ormai deciso di virare sulle opportunità che si sono aperte in Germania, dove una decina di giorni fa ha presentato un'offerta non vincolante per Tkse, la divisione siderurgica di Thyssenkrupp. La notizia di questa offerta era subito rimbalzata al ministero delle Imprese e del made in Italy suscitando una certa preoccupazione per lo scenario che ora si sta ef-

fettivamente concretizzando.

Jindal avrebbe soppesato i due differenti contesti, valutando che l'opzione tedesca presenta vantaggi praticamente su tutti i fronti: il supporto che lo Stato può garantire in vista degli oneri per l'acquisto di quote CO₂, l'andamento di mercato, i costi energetici, la certezza del quadro regolamentario e giudiziario.

Valutazioni che in parte sono all'esame anche dell'americana Bedrock, con un'attenzione particolare all'impatto dei costi energetici.

Il futuro di Taranto e degli altri stabilimenti dell'ex Ilva è dunque sempre più incerto. Dopo l'illusione del consorzio azero, che aveva ottenuto una negoziazione preferenziale all'esito della presentazione delle prime offerte vincolanti, la situazione si è progressivamente aggrovigliata. Il nuovo perimetro della decarbonizzazione, il rilascio della nuova Autorizzazione integrata ambientale, l'ipotesi svanita della nave rigassificatrice nel porto di Taranto. E le valutazioni dei potenziali candidati che sono scivolte sempre più giù, dalle prime ambizioni governative che indicavano una valorizzazione attorno ai 500 milioni a offerte meramente simboliche, ora vicine allo zero. L'unica certezza, perché messa nero su bianco nella lettera di procedura che ha accompagnato l'aggiornamento della gara, è il riconoscimento del valore di magazzino, che varierà sulla base delle quotazioni delle materie prime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Negli ultimi giorni
dubbi anche
dal fondo americano
Bedrock Industries: in
queste ore la decisione**



**Sul tavolo le proposte
del fondo Flacks Group,
per ora giudicata
fragile, e quelle
per singoli asset**



«Pizzarotti non è in vendita, solo partner di minoranza»

Costruzioni

Parla Paolo Pizzarotti: manifestazioni d'interesse solo per il ramo ferroviario

Marco Morino

L'impresa di costruzioni Pizzarotti di Parma, fondata nel 1910 da Gino Pizzarotti e ancora oggi totalmente controllata dalla famiglia, è al centro di molte voci: gruppi prestigiosi sarebbero interessati a rilevare l'azienda o parti di essa.

Pizzarotti ha organizzato ieri, a Parma, la seconda edizione del Safety Day, l'evento dedicato alla sicurezza del lavoro nelle costruzioni e alle sfide della digitalizzazione e dell'IA. Per l'occasione il presidente del gruppo, Paolo Pizzarotti, accetta di rispondere ad alcune domande de *Il Sole 24 Ore*. La prima riguarda i rumori su eventuali acquirenti. Dice Pizzarotti: «Impresa Pizzarotti è controllata dalla nostra famiglia al 100% e non è in vendita. Abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da importanti gruppi per un ramo aziendale che senz'altro sono indice della nostra attrattività e che ci riserviamo di valutare in tempi brevissimi per poi procedere con un confronto competitivo, all'esito del quale prenderemo la decisione finale». Il ramo aziendale sarebbe quello ferroviario italiano, per i contratti diretti con Rete ferroviaria italiana (Rfi), società del gruppo Fs.

Il secondo aspetto riguarda la liquidità dell'azienda: «La liquidità - spiega Pizzarotti - in un'azienda di costruzioni, sempre impegnata in importanti investimenti, dipende in larga misura dalle garanzie ban-

carie e assicurative per ottenere le anticipazioni finanziarie previste dai contratti, che a loro volta delimitano i fabbisogni finanziari. È un tema di cui abbiamo parzialmente sofferto in passato, ma che oggi è in via di soluzione».

E veniamo ai conti. «I risultati 2024 - dichiara il presidente - hanno evidenziato una produzione di 1,5 miliardi di euro (+25% sul 2023) con un ebitda di 115 milioni (+62%) e un risultato soddisfacente. Altrettanto soddisfacente, anzi più che soddisfacente, è il risultato dei primi sei mesi del 2025 e il business plan degli anni a venire, che ci vedranno superare i 2 miliardi di produzione già al 2027/28 senza più debiti bancari». Sul punto, Pizzarotti chiarisce: «La situazione dei debiti finanziari con le banche ammonta a circa 300 milioni e non tiene conto delle situazioni finanziarie attive nei consorzi dove

«Nei primi sei mesi 2025 ci siamo aggiudicati 900 milioni di nuovi lavori; puntiamo ai 2 miliardi di produzione»

«A ottobre termineremo la pista di bob di Cortina. I dipendenti devono avere fiducia nella nostra famiglia»

non abbiamo il controllo». Per quanto riguarda la procedura relativa alla composizione negoziata della crisi (cnc), Pizzarotti è netto: «La situazione di cnc sta procedendo bene e contiamo di uscirne nei tempi previsti dal codice della crisi».

E veniamo al portafoglio ordini. Chiarisce Pizzarotti: «Il portafoglio ordini vale 7,5 miliardi di euro, con una pipeline importante. In Italia abbiamo commesse su tutte le linee ferroviarie ad alta velocità in corso di costruzione e per la pista di bob di Cortina (in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ndr), che termineremo entro fine ottobre. Una commessa dove siamo stati l'unico offerente. Abbiamo sfidato e ormai vinto il confronto con un'opera che sembrava irrealizzabile e risulterà l'ultima pista di bob costruita al mondo e che, se non realizzata nei tempi, avrebbe costretto il nostro Paese a una figura tragica davanti a tutto il mondo. Inoltre - continua Pizzarotti - abbiamo parecchie gare in corso sia in Italia sia all'estero per importi rilevanti e contiamo di aggiudicarci importanti gare. Nel primo semestre del 2025 ci siamo aggiudicati circa 900 milioni di nuovi lavori».

Poi Pizzarotti torna a parlare della sua azienda: «La famiglia Pizzarotti non ha nessuna intenzione di vendere l'azienda, mentre potremmo valutare nel futuro di aprire il capitale a partner industriali e/o finanziari che entrino nell'azionariato con una quota di minoranza. Il messaggio che intendo inviare a tutti i nostri dipendenti (circa 3 mila diretti, ndr) è di totale rassicurazione: devono continuare ad avere fiducia nella nostra famiglia azionista, consapevoli di tutti i sacrifici fatti reciprocamente, come la famiglia continuerà ad avere fiducia in loro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il finto commercialista commette truffa verso il cliente

Albi e professioni

Nell'incarico deve essere previsto lo svolgimento di attività riservata

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Presentarsi al cliente quale commercialista - ma senza essere iscritto all'albo - è truffa contrattuale solo se nell'incarico erano state previste attività «riservate» ai commercialisti non svolte per mancanza di abilitazione. In ogni caso resta configurabile in capo al professionista una responsabilità civile verso il cliente.

A fornire questi interessanti spunti è la Corte di cassazione, sezione II penale, con la sentenza n. 31895 depositata il 25 settembre.

Un professionista, esercente attività contabile, a seguito di de-

nuncia di un cliente, veniva rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione di commercialista e per truffa contrattuale in relazione all'incarico ricevuto dal cliente. In primo grado, era assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione essendo emerso che non aveva eseguito alcuna attività per il cui svolgimento fosse necessaria l'abilitazione professionale.

Veniva invece condannato per la truffa contrattuale per avere ommesso di sottolineare al cliente che l'attività svolta potesse limitarsi solo ad alcune mansioni (quelle per le quali non è richiesta l'abilitazione di commercialista) inducendo in errore il cliente che aveva ritenuto di poter concludere un contratto con il professionista.

Dopo la conferma in appello della condanna il professionista ricorreva per cassazione lamentando, tra l'altro, l'irrilevanza della qualifica di commercialista (non posseduta) ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le attività da svolgersi infatti esulavano, secondo la tesi difensiva, dal possesso di tale qualifica.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità hanno sottolineato, innanzitutto, che, in linea di principio, nella truffa contrattuale gli artifici e raggiri possono consistere anche

nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione del contratto.

Tuttavia, nella specie, mancava la dimostrazione di un elemento specifico, e cioè a dire l'indicazione delle attività ricadenti nelle mansioni eseguibili solo dai commercialisti (che il cliente parte offesa aveva contrattualizzato con il professionista) le quali non erano state svolte per la mancanza del titolo abilitante in capo al professionista.

Secondo i giudici di legittimità, affinché la falsa rappresentazione della realtà assuma valenza truffaldina, necessita un nesso tra la spendita della qualifica soggettiva (di cui il professionista era effettivamente privo) e l'attività materiale conseguentemente svolta. In caso contrario si rischierebbe di ricomprendere nel delitto di truffa qualunque condotta riconducibile, invece, al semplice inadempimento contrattuale.

In sostanza il cliente - credendo di rivolgersi ad un commercialista - è stato ingannato, in quanto il professionista gli ha fatto credere di appartenere a tale categoria, tuttavia per la truffa è ulteriormente necessaria la mancata effettuazione di attività di esclusiva competenza del commercialista abilitato ed oggetto di incarico al professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Riforma delle professioni al traguardo entro fine anno

«Restyling» degli ordinamenti professionali (approvato nel Consiglio dei ministri del 4 settembre) pronto a «mettere il turbo»: la delega potrebbe, infatti, essere approvata in Parlamento entro dicembre e i testi attuativi vedere la luce prima della fine del 2026. È ciò che è trapelato dall'ultima riunione di ProfessioniItaliane (l'associazione che riunisce 24 dei 28 Ordini) nella quale, apprende *ItaliaOggi*, è intervenuto il ministro del Lavoro Marina Calderone, e si è discusso del provvedimento che, insieme alla riforma statutaria dei commercialisti (varata dal governo una settimana dopo), ha appena ottenuto la «bollinatura» della Ragioneria generale dello Stato, passaggio che precede la trasmissione alle Camere; manca, invece, a

oggi, il «placet» dell'organo del dicastero dell'Economia ai disegni di legge delega per la revisione delle professioni sanitarie e per quella di avvocato.

«Ci siamo confrontati sui capitoli che accomunano» le 14 categorie oggetto della riorganizzazione, riferisce il presidente del Consiglio nazionale dei geometri Paolo Biscaro, ragionando, tra l'altro, sulla deontologia, poiché occorrerà stilare codici che, recita il testo, «garantiscano che la prestazione, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto» (si veda *ItaliaOggi* del 5 settembre). L'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi all'insegna dell'equità (come fissato dalla leg-

ge 49/2023) potrebbe, poi, intersecarsi con l'adeguamento degli emolumenti per i Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu), le cui vacanze, dell'ammontare orario di 4,07 euro, sono ancora disciplinate dal decreto della presidenza della Repubblica 115/2002; a ventilare l'ipotesi è Biscaro, confermando le voci sullo «stallo» della bozza di regolamento (frutto del lavoro di una commissione «ad hoc» al ministero della Giustizia e al vaglio del dicastero dell'Economia) su cui il deputato della Lega Andrea de Bertoldi annuncia di voler presentare un'interrogazione per accertarne i motivi.

Simona D'Alessio

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Studi professionali, l'aggregazione oggi è una necessità

Modelli di governance

Ornella Bertolazzi

La velocità del cambiamento – normativo, tecnologico, sociale – non lascia spazio all'immobilismo. I modelli tradizionali scricchiolano sotto il peso di nuove esigenze e il professionista, da solo, rischia di non farcela. In questo scenario, l'aggregazione non è più una scelta strategica: è una necessità. Ma come conciliare efficienza e identità? Come preservare la propria autonomia in un contesto sempre più orientato alla logica finanziaria? La normativa, pur cercando di intervenire, spesso insegue una realtà che evolve più velocemente delle regole, tentando di offrire strumenti e soluzioni che possano accompagnare questa trasformazione. Studi associati, STP, reti e modelli multidisciplinari non sono una novità, ma diventano oggi strumenti essenziali per affrontare le sfide del presente. Tuttavia, aggregarsi non è semplice. Avvocati e commercialisti sono spesso portatori di un forte ego e la costruzione di un'organizzazione condivisa richiede visione comune, equilibrio e condivisione dello stile professionale. È quindi utile chiedersi quali siano le condizioni per una aggregazione efficace e come si possa costruire una cultura organizzativa capace di valorizzare le differenze.

Uno dei nodi centrali nelle forme aggregative è la capacità gestionale. Le scuole che formano manager per gli studi professionali sono ancora poche e poco strutturate. Spesso il ruolo viene assunto dal professionista più carismatico o da chi esercita maggiore influenza, ma si tratta di una leadership informale, priva di strumenti e soprattutto di formazione specifica. La gestione di uno studio «aggregato» richiede competenze manageriali, organizzative e strategiche, declinate in modo specifico per ogni area. Dal Managing Partner all'Office Manager, passando per il Practice Manager e l'HR Manager, ogni figura contribuisce attivamente alla crescita e all'efficienza complessiva dello studio.

In questo contesto, è essenziale maggiore inclusione di presenze femminili, ancora oggi sottorappresentate nei ruoli chiave della *governance*. Eppure, l'esperienza dimostra che le donne offrono competenze manageriali solide, caratterizzate da un approccio collaborativo, orientato alla mediazione e alla costruzione del consenso, elemento e valore ormai imprescindibili di una leadership efficace.

Altro asset fondamentale del capitale umano, i giovani: investire non solo per garantire il necessario passaggio generazionale, ma per favorirne l'inclusione e per evitare che la professione perda di innovazione. La loro visione più attuale e il loro *mindset*, naturalmente più vitale, sono leve indispensabili perché la tradizione professionale possa evolvere in senso attuale.

Negli ultimi anni fondi di investimento, software house e studi internazionali hanno iniziato ad acquisire studi professionali, attratti dalla stabilità dei flussi di cassa e dalla scalabilità dei modelli; non si tratta solo di piccole realtà ma anche di strutture consolidate che oggi valutano cessioni o partnership industriali.

Queste operazioni sollevano interrogativi sull'indipendenza del professionista, sulla *governance* e non solo. Il capitale non garantisce la qualità del servizio: lo fanno le persone. L'indipendenza da poteri economici e da interessi esterni resta un principio irrinunciabile, sancito dai codici deontologici. Come tutelare l'autonomia professionale in un mercato sempre più orientato alla logica finanziaria?

In questi diversi scenari si inserisce il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, approvato l'11 settembre 2025, che introduce, tra le altre, novità su STP (con nuove regole per iscrizione e funzionamento), riconoscimento delle specializzazioni, equo compenso, e disciplina disciplinare. Anche la professione forense è oggetto di riforma; tra i principali interventi normativi emerge il tema della regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione: criteri più stringenti per le società tra avvocati (con la specifica che due terzi del capitale, dei diritti di voto e degli utili siano detenuti da iscritti all'albo) e parallelamente il rafforzamento del segreto professionale. Le riforme in corso pongono una domanda cruciale: possono rafforzare il ruolo dell'avvocato senza snaturarne l'identità e l'indipendenza?

Di tutto questo si parlerà nel convegno organizzato da ACBGroup il prossimo 10 ottobre 2025 a Palermo, presso Villa Malfitano, dal titolo «Aggregazione tra studi professionali – Operazioni di riorganizzazione societaria». Sarà un'occasione per confrontarsi sulle soluzioni civilistiche e societarie più adatte a sostenere l'evoluzione del mondo professionale. Il futuro del professionista passa da qui: aggregazione, managerialità, indipendenza e visione condivisa. Non è più tempo di solisti, ma di orchestre ben dirette.

Componente Acb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Testo unico, il Ddl dribbلا l'intesa con le Regioni

Autonomie

I governatori potranno esprimere un semplice parere sui decreti delegati

Un semplice parere. Che, quindi, non vincolerà il Governo ad allinearsi alle sue indicazioni. La bozza del disegno di legge delega di riforma del Testo unico edilizia è ancora in fase di scrittura. Eppure, le indicazioni che emergono dalle prime versioni del Ddl indicano la volontà di ridurre il potere delle Regioni in materia di edilizia. Una scelta clamorosa in un settore di legislazione concorrente, nel quale le Regioni hanno sempre utilizzato in pieno le proprie competenze, come dimostra la storia recente del Salva casa.

Il passaggio chiave del testo, su questo punto, è nelle prime righe dell'articolo 1. Qui si spiega che il Governo, sulla base delle indicazioni contenute nel disegno di legge, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi, uno o più decreti legislativi, «previa deliberazione del Consiglio dei ministri», su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri per la Pubblica amministrazione, per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, dell'Interno, dell'Ambiente e della sicurezza energetica, della Salute, della Cultura, della Giustizia, per la Protezione civile e le politiche del mare, per gli Affari regionali e le autonomie.

Quanto alla Conferenza unificata (la sede istituzionale nella quale si esprimono Regioni, Province e Comuni), questa dovrà essere semplicemente sentita, senza particolari vincoli formali. Entro il termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, il parere dovrà essere inviato all'esecutivo. Decorso questo termine, il Governo potrà comunque procedere in autonomia, secondo una procedura particolarmente speditiva.

Per fare un confronto, la proposta di legge delega sullo stesso tema redatta da Erica Mazzetti (Forza Italia), attualmente in discussione in commissione Ambiente alla Camera, subordina l'adozione dei decreti delegati a un'intesa formale in Conferenza unificata. La scelta del testo del Mit, se confermata, sarà molto significativa, perché punterebbe a ridurre il peso delle Regioni in una materia di legislazione concorrente, nella quale la tendenza a legiferare e ad esercitare le proprie competenze, in questi anni, è stata fortissima.

Basta citare, a questo proposito, l'esempio del Dl Salva casa. Il decreto n. 69/2024, nato come un testo direttamente applicativo a livello nazionale, è stato nella realtà oggetto di una serie di diramazioni a livello territoriale, attraverso norme regionali, documenti interpretativi, circolari, linee guida: stando all'aggiornamento periodico preparato dall'Ance, 16 Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno, in questi mesi, varato atti di recepimento e trasposizione della norma nazionale, in varie forme.

—Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Questa scelta ridurrebbe il peso delle Regioni in una materia concorrente



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

Principio di rotazione per scegliere i legali

Affidare con incarico diretto, senza gara, per 14 anni il servizio legale di un comune a tre professionisti esterni rappresenta una violazione del principio di rotazione sancito dal codice appalti, applicabile a questi affidamenti che devono essere ricondotti alla nozione di appalto, diversamente da un incarico ad hoc che va ricondotto alla nozione di contratto d'opera professionale.

Lo ha sancito l'Autorità nazionale anticorruzione con il parere n. 335 del 23 luglio 2025 rispetto ad una vicenda che aveva visto tre professionisti esterni a capo dell'Ufficio legale di un comune dal 2011 sino ad oggi. Il corrispettivo riconosciuto ai tre legali non teneva in considerazione né la quantità, né la qualità del servizio prestato dagli avvocati, con un importo pari alla retribuzione annua prevista attualmente dal Ccnl Funzioni locali per l'Area dei Funzionari con differenziale stipendiale zero, aumentato dell'indennità di amministrazione prevista dall'Ente locale.

L'Autorità sottolinea che "l'elevato numero di conferimenti ai tre professionisti ha peraltro determinato ingiustificate rendite di posizione in favore dei tre legali" che - è stato accertato - avevano ricevuto 2100 incarichi "in assenza di un apparato motivazionale idoneo a supportare la totale esternalizzazione degli incarichi a favore dei medesimi avvocati".

Il Comune invece avrebbe dovuto regolarsi in ben altro modo partendo dal principio che per procedere all'esternalizzazione di questi servizi vanno necessariamente applicati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, tra-

sparenza, proporzionalità e pubblicità senza tralasciare il principio di rotazione degli incarichi di cui al codice appalti, applicabile a questo caso.

Da questo punto di vista l'Anac infatti distingue due ipotesi: ove l'amministrazione affidi una gestione così articolata degli affidamenti di incarichi legali, si parla senz'altro di appalto; viceversa ove si proceda alla gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale.

Sembra quindi del tutto evidente che procedere con 2100 affidamenti a tre legali in maniera continuativa e reiterata si pone in "forte contrasto con il principio di rotazione, frustrando il favor participationis e facendo sì che gli incarichi vengano reiteratamente conferiti ai tre professionisti individuati con modalità difformi rispetto a quelle previste dal legislatore".

La stazione appaltante - segnala l'Anac -, considerato l'elevato contenzioso cui doveva far fronte, sarebbe stato meglio che avesse proceduto ad una implementazione e ad un rafforzamento dell'organizzazione interna, limitando l'esternalizzazione dei servizi legali alle controversie per cui si rende necessaria una professionalità specifica.

Per queste ragioni la delibera conclude nel senso che "non più differibili le valutazioni di competenza della stazione appaltante riguardo alle rilevate irregolarità con il fine di assumere quanto prima ogni iniziativa necessaria per far rientrare l'operato dell'Ente locale all'interno dei margini di legalità".

— © Riproduzione riservata —

